



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 32 del 04/03/2021

Ordinanza contingibile urgente n. 29 del 04/03/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI E VENDITE SU AREA PUBBLICA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Richiamati:

- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con la quale viene prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino a tutto il 30/04/2021;
- Il DPCM del 02/03/2021, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 06/03/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 03/03/2021, avente oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio Emilia", le cui disposizioni si applicano dal 4 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021;

Visti i diversi provvedimenti che si sono susseguiti a livello nazionale, regionale e locale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto che alle Regioni vengono assegnate fasce di rischio gialla, arancione o rossa in base ai monitoraggi settimanali dell'andamento epidemiologico effettuati dal Ministero della Salute e che all'interno della stessa regione le province o i singoli comuni possono essere sottoposti ad ulteriori restrizioni a seconda dell'evolversi della situazione sanitaria;

Stante l'oggettiva impossibilità di fornire volta per volta in maniera tempestiva indicazioni rispetto allo svolgimento dei mercati su area pubblica, visto che l'aggiornamento delle fasce di rischio avviene alla fine di ogni settimana e data la necessità di individuare azioni per il contenimento del contagio che siano valide a seconda della fascia di rischio, in modo da dare, per quanto possibile, una continuità allo svolgimento dei mercati su area pubblica;

Preso atto che:

- per la zona classificata come “gialla” è prevista l’applicazione delle misure di cui all’art. 26 del DPCM 2 marzo 2021;
- per la zona classificata come “arancione” è prevista l’applicazione delle misure di cui all’art. 33 del DPCM 2 marzo 2021;
- per la zona classificata come “rossa” è prevista l’applicazione delle misure di cui all’art. 45, comma 2, in cui si dispone che:
“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;

Tenuto conto inoltre delle disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell’allegato 1 all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- *Corsie mercatali a senso unico;*
 - *Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*
 - *Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;*
 - *Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*
- Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.”*

Ritenuto necessario, nelle more delle future determinazioni che saranno assunte dal Governo e dal Ministero della Salute, provvedere alla conferma delle misure di contenimento del contagio introdotte con le ordinanze del Sindaco precedentemente adottate al fine di presidiare e garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale e assicurare il distanziamento interpersonale, individuando quali azioni applicare in relazione alla fascia di rischio che verrà settimanalmente attribuita alla Regione Emilia Romagna;

Tenuto conto che a Castelfranco Emilia si svolgono ordinariamente:

- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nel capoluogo ubicato in Corso Martiri
- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nella frazione di Piumazzo
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di domenica mattina, ubicato in piazza Garibaldi
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici nella giornata di sabato pomeriggio, ubicato in piazza Aldo Moro

- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, ubicato in via dei Mille nell'area antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo.

Ritenuto necessario, in applicazione di quanto stabilito delle disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione del mercato, previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza, **validi per tutte le aree di mercato sopra citate, indipendentemente dalla fascia di rischio in vigore:**

- 1) "presidio dinamico" dell'area mercatale da effettuarsi a cura degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- 2) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- 3) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- 4) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.
- 5) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all'area di mercato;
- 6) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali";
- 7) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).
- 8) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

Preso atto che per le edizioni di mercato che ricadono all'interno del periodo considerato "zona rossa" sia previsto lo svolgimento della sola parte alimentare, nel rispetto delle sopracitate disposizioni, senza la necessità di effettuare ulteriori comunicazioni agli operatori;

Considerato altresì che nel Comune di Castelfranco Emilia si svolgono varie attività di vendita riservate ai banchi del volontariato che effettuano occupazione di suolo pubblico per vendite di beneficenza/raccolta fondi;

Ritenuto inoltre che la situazione in atto imponga la necessità di adottare misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

lo svolgimento dei mercati settimanali:

- del martedì e del venerdì nel capoluogo in Corso Martiri;
- del martedì e del venerdì nella frazione di Piumazzo;
- della domenica mattina, per la vendita da parte degli imprenditori agricoli, in piazza Garibaldi;
- del sabato pomeriggio, per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici, in piazza Aldo Moro;
- del martedì pomeriggio, per la vendita da parte degli imprenditori agricoli, in via dei Mille nell’area antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo;

così come segue:

- per la zona classificata come “gialla”, applicando le misure di cui all’art. 26 del DPCM 2 marzo 2021;
- per la zona classificata come “arancione” applicando le misure di cui all’art. 33 del DPCM 2 marzo 2021;
- **per la zona classificata come “rossa” lo svolgimento dei mercati per la sola parte alimentare (generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici), così come disciplinato dall’art. 45 del DPCM 2 marzo 2021, a partire dal 04/03/2021 e fino all’adozione di diverse disposizioni statali o regionali;**

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, di prorogare le disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze precedentemente adottate al fine di presidiare e garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale e assicurare il distanziamento interpersonale, per lo svolgimento dei mercati su area pubblica e dei mercati contadini per la vendita da parte di imprenditori agricoli, l’osservanza dei seguenti criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza, **valide per tutte le aree di mercato sopra citate, indipendentemente dalla fascia di rischio in vigore:**

- a) “presidio dinamico” dell’area mercatale da effettuarsi a cura degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- b) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all’interno dell’area mercatale;
- c) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- d) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l’altro.
- e) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all’area di mercato;
- f) in generale entro l’area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che

vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali";

- g) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).
- h) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

2) che l'effettuazione dei mercati su area pubblica e dei mercati contadini per la vendita da parte di imprenditori agricoli sopra individuati avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nella predetta ordinanza;

3) la sospensione altresì delle attività di vendita riservate ai banchi del volontariato che effettuano occupazione di suolo pubblico per vendite di beneficenza/raccolta fondi con effetto immediato e fino al 21 Marzo 2021 e comunque sino al permanere delle limitazioni previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).

4) la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19 è sanzionata, sia amministrativamente che penalmente, ai sensi dei DPCM vigenti.

5) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

6) Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a partire dalla data di sottoscrizione e fino al termine dell'emergenza sanitaria in base alle future determinazioni che saranno assunte dal Governo e dal Ministero della Salute.

Castelfranco Emilia, 04/03/2021

Il Sindaco
Giovanni Gargano
